



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 21 ottobre 2019

## Straining non è mobbing

*E' una forma attenuata di mobbing inquadrabile in un ambiente di lavoro ostile o se si è sottoposti a carichi eccessivi.*

L'interesse per le condizioni psicofisiche sul luogo di lavoro ha evidenziato, nel tempo, una maggiore attenzione sul cosiddetto **straining** (dall'inglese *to strain*, stressare, mettere sotto pressione).

In buona sostanza le azioni che mettono sotto pressione il lavoratore facendo emergere una circostanza di stress occupazionale destinata ad avere effetti negativi nel tempo.

Tale stato può essere provocato da un fenomeno più leggero del *mobbing* (lo *straining*), ma altrettanto fastidioso e foriero di conseguenze negative, che si manifesta con l'evidente ostilità dell'ambiente di lavoro (isolamento, difficoltà procurate nell'adempimento dei lavori) o con carichi di lavoro eccessivi.

Lo *straining* è contraddistinto da almeno un'azione ostile che **provoca effetti duraturi nel tempo**, mentre il *mobbing* prevede una continuità di azioni vessatorie.

La Giurisprudenza si occupa di *straining* da un periodo relativamente breve racchiudendolo in una condotta vessatoria di tipo episodico, una sorta di forma attenuata di *mobbing* caratterizzato, come detto, da una pervicace continuità di azioni.

Il datore di lavoro è tenuto ad astenersi da comportamenti che possano intaccare i diritti fondamentali dei dipendenti astenendosi dal proporre iniziative che possano procurare stress, in senso lato.